

# **Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)<sup>1</sup>**

del 13 maggio 2021

(nella versione valida da 7 giugno 2021)

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 6 della Legge del 7 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 850, 856), viene decretato quanto segue:

## Parte 1 – Disposizioni generali

### Sezione 1: Obiettivi e requisiti generali

#### Art. 1

#### Obiettivi

- (1) Lo scopo della presente Ordinanza è di combattere la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) per proteggere la salute dei cittadini. A tal fine, i rischi di contrarre infezioni devono essere ridotti in modo efficace e mirato, le vie di trasmissione dell'infezione devono essere rese comprensibili e si deve inoltre garantire il mantenimento delle capacità di assistenza medico-sanitaria.
- (2) Nel perseguimento di tali obiettivi, la presente Ordinanza stabilisce norme e divieti, che limitano le libertà del singolo individuo e riduce in modo significativo il numero di contatti fisici nella popolazione. L'attuazione di queste disposizioni è da una parte responsabilità personale dei cittadini e dall'altra parte esercizio dell'azione sovrana delle Autorità competenti.

#### Art. 2

#### Regola generale del distanziamento

- (1) Se non sono disponibili adeguati dispositivi fisici di protezione dalle infezioni, si raccomanda di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone.

-----  
<sup>1</sup>Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza Corona del 3 giugno 2021 (emanata in situazione di emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile all'indirizzo <http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>)

- (2) Nelle aree pubbliche deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, a meno che il mantenimento di questo distanziamento minimo non sia irragionevole nel singolo caso o per altri motivi plausibili, in particolare per il mantenimento dell'attività lavorativa, commerciale o della fornitura di servizi o a meno che non sia garantita un'altra protezione strutturale sufficiente dalle infezioni adottando le necessarie misure protettive. Sono inoltre esclusi gli assembramenti consentiti ai sensi dell'Art. 10 par. 1.
- (3) La regola del distanziamento sociale non si applica alle strutture di cui all'Art. 24 par. 1 punto 1.

### Art. 3

#### Maschere mediche e protezione respiratoria

- (1) Se l'uso di una maschera medica è richiesto dalla presente Ordinanza o dalle disposizioni in essa contenute, essa deve soddisfare i requisiti della norma DIN EN 14683:2019-10 o di una norma equivalente; se è richiesto l'uso di una protezione respiratoria, quest'ultima deve soddisfare i requisiti dello standard FFP2 (secondo la norma DIN EN 149:2001) o degli standard KN95, N95, KF 94, KF 99 o di un altro standard equivalente.
- (2) Una maschera medica o una protezione respiratoria deve essere indossata
  1. nell'utilizzo del trasporto pubblico di passeggeri, in particolare ferrovie, tram, autobus, taxi, aerei passeggeri, traghetti, navi passeggeri e funivie, nelle banchine di treni o autobus, nell'area di attesa dei posti di attracco delle navi passeggeri e negli edifici delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti,
  2. in autoveicoli, se vi sono persone provenienti da più nuclei familiari; si applicano - mutatis mutandis - l'Art. 10 par. 1 commi 2 e 3,
  3. in caso di eventi di cui all'Art. 11 par. 2 e 3,
  4. in esercizi e strutture per la fornitura di servizi per la cura del corpo ai sensi dell'Art. 17 par. 1 punto 7,
  5. negli ambulatori medici, negli studi dentistici, negli studi di altre professioni medico-sanitarie riabilitative e dei professionisti della medicina alternativa nonché nei centri del servizio sanitario nazionale,
  6. nei centri commerciali e nelle rispettive aree di attesa e accesso, nei negozi di vendita al dettaglio e all'ingrosso e nei mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) nonché nelle aree di parcheggio loro assegnate dal punto di vista logistico,

7. in strutture di cui all'Art. 17 par. 1 punto 2 in parchi di divertimento e altre strutture ricreative di cui all'Art. 17 par. 1 punto 18,
  8. negli esercizi di ristorazione di cui all'Art. 17 par. 1 punto 10 e nei luoghi di intrattenimento di cui all'Art. 17 par. 1 punto 13 durante la ristorazione degli ospiti, il ritiro di cibi e bevande o in qualità di ospite fino al momento, in cui si occupa un posto a sedere,
  9. nelle strutture ricettive ed in altre strutture ai sensi dell'Art. 17 par. 1 punto 11 durante la ristorazione di ospiti, il ritiro di cibi e bevande o in qualità di ospite fino al momento, in cui non si entra nell'alloggio assegnato,
  10. nei bagni e nei laghi di balneazione ai sensi dell'Art. 17 par. 1 punto 17 conformemente all'Ordinanza Corona per i bagni e le saune del 21 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 467),
  11. durante le lezioni teoriche e pratiche di guida, di scuola nautica e di addestramento al volo e durante gli esami teorici e pratici nonché per altri servizi delle scuole di guida, che sono direttamente collegati al regolamento legislativo sulla patente di guida o alla legge sulla circolazione stradale,
  12. all'interno delle aree pedonali ai sensi dell'Art. 3 par. 2 punto 4 lettera c) della Legge sulle strade,
  13. in siti di lavoro e locali commerciali nonché in siti operativi,
  14. per offerte di formazione professionale nell'ambito del settore commerciale,
  15. in occasione di eventi ai sensi dell'Art. 14 par. 1 e 2,
  16. nelle scuole pubbliche e private nonché nei servizi di assistenza della scuola elementare affidabile, nell'assistenza pomeridiana flessibile nonché nel doposcuola gestito direttamente presso la scuola; a tal riguardo restano impregiudicate le disposizioni di legge dell'Ordinanza sul Coronavirus per le scuole ai sensi dell'Art. 24 par. 1 punto 1,
  17. nei centri di assistenza diurna all'infanzia, che necessitano di un permesso ai sensi dell'Art. 43 par. 1 dell'Ottavo Libro del Codice Sociale – Assistenza all'infanzia ed agli adolescenti (SGB VIII), nelle classi di sostegno alla scuola primaria, nei doposcuola nonché nelle scuole materne a tempo pieno,
  18. in caso di offerte di lezioni di ripetizione,
  19. in edifici elettorali per le elezioni e le votazioni nell'ambito dell'Art. 12 e
  20. in altri locali chiusi menzionati nei punti sopra citati, che sono destinati o aperti al pubblico.
- (3) Non vi è obbligo di indossare una maschera medica o una protezione respiratoria per

1. i bambini di età inferiore ai sei anni,
2. per le persone, che possono dimostrare in modo convincente che non possono o per le quali non ci si può ragionevolmente aspettare che indossino una maschera medica o una protezione respiratoria per motivi di salute o altri motivi plausibili e per le quali la credibilità dei motivi di salute deve essere generalmente comprovata da un certificato medico,
3. nei luoghi di lavoro e nelle strutture operative in loco o per lo svolgimento dell'attività, a condizione che si possa mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone in condizioni di sicurezza; questo non vale nel caso, in cui queste strutture siano aperte al pubblico o nei casi di cui al par. 2 punto 14,
4. in ambulatori, strutture e aree di cui al par. 2 punti 4, 5, 13, 14 e 20 a condizione che il trattamento sanitario, il servizio, la terapia o altre attività lo richiedano,
5. per il consumo di generi alimentari,
6. se è disponibile un'altra protezione almeno equivalente per altre persone,
7. nel caso di attività sportive praticate nelle aree di cui al par. 2 punti 12 e 20 nonché nelle palestre e nei centri sportivi di strutture ai sensi del par. 2 punto 16 e nelle università,
8. nelle strutture ai sensi del par. 2 punti 13 e 20 per eventi ai sensi dell'Art. 11 par. 5, a condizione che non si tratti di visitatrici e visitatori; l'Art. 176 della Legge sull'ordinamento giudiziario resta invariato,
9. per eventi e nelle strutture e nelle aree ai sensi del par. 2 punti 3, 7 e 12, in caso di permanenza all'aperto a condizione che si possa rispettare una distanza di 1,5 metri dalle altre persone in condizioni di sicurezza,
10. nei doposcuola, a meno che non si tratti esclusivamente di bambini in età scolare, negli asili nido nonché nelle scuole materne a tempo pieno per i bambini, che frequentano queste istituzioni nonché per il personale docente ed il personale ausiliario di queste strutture, quando entrano in contatto esclusivamente con i bambini,
11. durante i recital musicali o gli spettacoli nell'area dei Conservatori di Musica, delle Scuole superiori di pedagogia e delle accademie in conformità con la legge sulle accademie; questo vale anche nell'ambito di istituzioni o eventi culturali o
12. nel caso dell'esercitazione pratica musicale nel contesto del corso di studi.

## Sezione 2: Requisiti speciali

### Art. 4

#### Requisiti igienici

- (1) Nella misura, in cui si devono osservare i requisiti igienici contenuti nelle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, i responsabili dovranno soddisfare almeno gli obblighi seguenti:
1. limitare il numero delle persone in base alle dimensioni degli spazi esistenti e regolare il flusso di persone e le code in attesa, per consentire l'attuazione della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2,
  2. garantire una regolare pulizia ed una adeguata ventilazione degli spazi interni utilizzati per la permanenza delle persone e la regolare manutenzione degli impianti di ventilazione,
  3. procedere ad una regolare pulizia delle superfici e degli oggetti, che vengono frequentemente toccati dalle persone,
  4. pulire o disinfettare gli oggetti destinati ad essere messi in bocca, dopo l'uso da parte di una persona,
  5. pulire regolarmente le aree, dove si è camminato a piedi nudi e i servizi igienici,
  6. fornire il detersivo per il lavaggio delle mani in quantità sufficiente nonché salviette di carta monouso non riutilizzabili o altri dispositivi igienici equivalenti per asciugare le mani o disinfettanti per le mani,
  7. sostituire gli asciugamani di tela dopo che sono stati utilizzati da una persona,
  8. inviare informazioni tempestive e comprensibili sui divieti di ingresso e partecipazione, sull'obbligo di indossare una maschera medica o una protezione respiratoria, sulle norme che regolamentano il distanziamento e sulle disposizioni di legge in materia di igiene, sulle possibilità di pulizia delle mani, sulle opportunità di pagare con bancomat o carte di credito non avvalendosi dei contanti e sulla raccomandazione dell'obbligo di lavarsi a fondo ed in modo accurato le mani nei servizi igienici.
- (2) Non si applica l'obbligo di cui al par. 1, se e nella misura, in cui non è necessaria o è irragionevole l'osservanza dei requisiti in materia di igiene nelle circostanze specifiche e concrete del singolo caso, in particolare tenendo conto delle condizioni esistenti a livello locale o della tipologia del servizio offerto.

## Art. 5

### Test rapidi, persone vaccinate e guarite

- (1) Nella misura, in cui sia richiesto un test rapido negativo giornaliero COVID-19 ai sensi delle disposizioni vigenti stante o in base alla presente Ordinanza, si dovrà procedere alla esecuzione di un test per il Coronavirus ai sensi dell'Art. 28b par. 9 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) e si dovrà inoltre presentare una certificazione attestante l'esecuzione del test ai sensi dell'Art. 2 punto 7 dell'Ordinanza sulla regolamentazione delle agevolazioni e delle esenzioni dalle misure di protezione per prevenire la diffusione della pandemia da COVID-19 (Ordinanza sull'esenzione delle misure di protezione COVID-19 - SchAusnahmV dell'8 maggio 2021 – Banz AT 08.05.2021 V1); questo non si applica nei casi dell'Art. 2 punto 6 lettera a) SchAusnahmV. I requisiti del comma 1 sono soddisfatti anche da documenti attestanti test di diagnostica di laboratorio tramite rilevamento dell'acido nucleico (PCR, PoC-PCR o altri metodi della tecnologia di amplificazione dell'acido nucleico), a condizione che il risultato non sia accertato oltre 24 ore dopo il test e siano pure soddisfatti gli altri requisiti di cui all'Art. 2 punto 7 SchAusnahmV. Nei casi dell'Art. 2 punto 7 lettera a) SchAusnahmV si potrà trasferire il controllo e la certificazione attestante il test eseguito ad una terza persona debitamente qualificata.
- (2) Ai sensi della presente Ordinanza o delle disposizioni legislative emanate sulla base della stessa si devono considerare persone vaccinate tutte le persone asintomatiche ai sensi dell'Art. 2 punto 1 SchAusnahmV, che possono certificare l'avvenuta vaccinazione ai sensi dell'Art. 2 punto 3 SchAusnahmV.
- (3) Ai sensi della presente Ordinanza o delle disposizioni legislative emanate sulla base della stessa si devono considerare guarite tutte le persone asintomatiche ai sensi dell'Art. 2 punto 1 SchAusnahmV, che dispongono di una certificazione attestante l'avvenuta guarigione ai sensi dell'Art. 2 punto 5 SchAusnahmV.

## Art. 6

### Concetti di igiene

- (1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni secondo le circostanze concrete e

specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere, in particolare, le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.

- (2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre informazioni, sulla sua attuazione. Restano impregiudicati eventuali ulteriori obblighi per l'elaborazione dei piani di igiene (IfSG).

### Art. 7

#### Elaborazione dati

- (1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa con riferimento a questa normativa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone presenti, in particolare di visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e precisamente prendendo nota di nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibile, il numero di telefono esclusivamente allo scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità Pubblica o alla Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla protezione da infezioni. Non occorrerà un ulteriore rilevamento nella misura, in cui i dati sono già disponibili. L'Art. 28a par. 4 commi da 2 a 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni resta invariato.
- (2) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1.
- (3) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all'elaborazione di tali dati, dovranno fornire informazioni accurate.
- (4) La raccolta e l'archiviazione possono avvenire anche in una forma criptata end-to-end, che non può essere letta dal responsabile del trattamento dei dati secondo lo stato dell'arte, purché si garantisca che il dipartimento sanitario competente in materia riceva i dati - in caso di rilascio da parte del responsabile del trattamento dei dati - in una forma leggibile grazie ad una trasmissione sicura. Il modulo criptato end-to-end deve permettere la trasmissione dei dati al dipartimento sanitario per un periodo di quattro settimane. Se il trattamento dei dati è previsto in questo modo, si applica il par. 2, a condizione che il responsabile del trattamento dei dati debba soltanto garantire che la presenza di ogni persona sia registrata e memorizzata dall'applicazione digitale nel caso, in cui tale applicazione digitale richieda

l'inserimento di diversi tipi di dati di cui al par. 1. Se il trattamento dei dati è previsto ai sensi del comma 1, si deve rendere possibile in alternativa un'analogia raccolta dei dati di contatto della persona interessata.

### Art. 8

#### Divieto di accesso e partecipazione

- (1) Nella misura, in cui le disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, vietano l'accesso a determinati luoghi o la partecipazione a determinate attività, ci si riferisce in particolare alle persone
1. che sottostanno ad un obbligo di quarantena in relazione al Coronavirus,
  2. che presentano i tipici sintomi dell'infezione da Coronavirus, in particolare difficoltà respiratorie, tosse insorta improvvisamente, febbre, disturbi ed alterazioni del senso del gusto e dell'olfatto,
  3. che in violazione di quanto previsto dall'Art. 3 par. 2 o dell'Art. 28b par. 1 comma 1 punto 4 capoverso 2 lettera c), punto 8 o 9 (IfSG) non indossano né una maschera medica né una protezione respiratoria o
  4. che in violazione dell'Art. 11 par. 2 comma 2 punto 9, dell'Art. 17 par. 1 punto 7, dell'Art. 19 par. 2, dell'Art. 21 par. 8, dell'Art. 28b par.1 comma 1 punto 4 capoverso 3 lettera b) (IfSG) in combinato disposto con l'Art. 3 par. 1 SchAusnahmV, dell'Art. 28b par. 1 comma 1 punto 5 (IfSG) in combinato disposto con l'Art. 3 par. 1 SchAusnahmV o dell'Art. 28b par.1 comma 1 punto 8 (IfSG) in combinato disposto con l'Art. 3 par. 1 SchAusnahmV non presentano né una certificazione di aver effettuato un test né una documentazione dell'avvenuta vaccinazione né una prova dell'avvenuta guarigione ai sensi dell'Art. 5.
- (2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica, se la sua osservanza è irragionevole nel singolo caso o se l'ingresso o la partecipazione sono necessari per motivi particolari e il rischio di contagio per terzi è ridotto al minimo grazie all'adozione delle misure di protezione.

### Art. 9

#### Sicurezza sul lavoro

- (1) Nella misura, in cui i requisiti di sicurezza sul lavoro devono essere osservati in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli

obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare almeno i seguenti obblighi:

1. ridurre al minimo il rischio di infezione per i dipendenti tenendo conto delle condizioni esistenti sul posto di lavoro,
2. informare ed istruire i dipendenti in modo esaustivo, in particolare per quanto riguarda le modifiche dei processi lavorativi e delle linee guida rese necessarie dalla pandemia del coronavirus,
3. garantire l'igiene personale dei dipendenti grazie alla possibilità di disinfettare o lavare le mani sul posto di lavoro; gli strumenti di lavoro utilizzati devono essere disinfettati regolarmente,
4. dipendenti per i quali, sulla base di un certificato medico, la cura di una loro malattia preesistente ad un eventuale contagio da COVID-19 non fosse possibile o lo fosse solo in misura limitata a causa delle proprie condizioni personali o di un maggior rischio di aggravare tale malattia in caso di contagio da COVID-19, non devono essere utilizzati per attività, che comportano un maggiore contatto con le persone o per attività, in cui non si può rispettare il distanziamento di 1,5 metri da altre persone.

(2) La datrice o il datore di lavoro può raccogliere, memorizzare ed utilizzare le informazioni di cui al par. 1 punto 5 unicamente al fine di prendere una decisione relativa all'impiego specifico dei dipendenti, quando questi ultimi gli comunicano che essi appartengono al gruppo di cui al par. 1; i dipendenti non sono tenuti ad effettuare tale comunicazione. La datrice o il datore di lavoro dovrà cancellare tali informazioni non appena non saranno più necessarie, al più tardi una settimana dopo la scadenza della presente Ordinanza.

### Sezione 3: Incontri, eventi e riunioni

#### Art. 10

#### Riunioni, incontri ed eventi privati

(1) Sono consentite riunioni, incontri ed eventi privati soltanto

1. con i membri della propria famiglia,
2. di membri della propria famiglia e di un altro nucleo familiare per un totale di non più di cinque persone; sono esclusi dal conteggio i bambini dei rispettivi nuclei familiari

fino al compimento dei 14 anni; se una famiglia è già composta da cinque o più persone, che abbiano almeno un'età di 14 anni, questa famiglia può riunirsi con un'altra persona non appartenente alla famiglia.

Le coppie, che non convivono, sono considerate come una sola famiglia. Le persone vaccinate o guarite ai sensi dell'Art. 5 par. 2 e 3 compresi i figli appartenenti al loro nucleo familiare fino al compimento dei 14 anni non vengono conteggiate nei casi del comma 1 punto 2 e non vengono considerate come nucleo familiare.

(2) Il par. 1 non si applica agli incontri, che servono a mantenere l'occupazione, i servizi o le attività commerciali, la sicurezza e l'ordine pubblico o l'assistenza sociale.

### Art. 11

#### Altri eventi

(1) Chiunque organizzi un evento deve rispettare i requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4 e preparare un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 6 ed effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 7. Si applica il divieto di ingresso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 8. Per l'organizzazione dell'evento si devono rispettare i requisiti di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 9.

(2) E' vietato organizzare eventi. Questo non si applica a:

1. riunioni dei comitati di persone giuridiche di diritto privato e pubblico ritenute inderogabili, società e comunità aventi piena o parziale capacità giuridica, riunioni e assemblee aziendali ed eventi organizzati dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva, a meno che non siano già contemplati dal par. 5,
2. matrimoni celebrati con la partecipazione di non più di 10 (dieci) persone; i figli dei contraenti matrimonio (nubendi) non sono conteggiati come pure le persone vaccinate o guarite ai sensi dell'Art. 5 par. 2 e 3,
3. formazione professionale ai sensi della legge sulla formazione professionale o il codice dell'artigianato nonché gli esami e i preparativi per gli esami, salvo diversa disposizione conformemente all'Ordinanza Corona Scuola,
4. eventi, che si verificano durante lo svolgimento del corso di studi ai sensi dell'Art. 15 par. 3,
5. eventi nel settore dei servizi e delle misure ai sensi dell'Art. 16 dell'Ottavo Libro del Codice Sociale (SGB VIII), dell'assistenza precoce secondo l'Ordinanza Corona sull'educazione familiare e l'assistenza precoce così come nel campo

dell'assistenza all'infanzia ed alla gioventù, che si svolgono nell'ambito di servizi o misure adottate ai sensi degli Art. 11, 13, 14, 27 fino a 35a, 41 fino a 42e ad eccezione dell'Art. 42a par. 3a dell'Ottavo Libro del Codice Sociale (SGB VIII),

6. eventi che sono assolutamente necessari e non possono essere procrastinati e che servono al mantenimento dell'esercizio dell'attività lavorativa, dei servizi o dell'attività commerciale o dell'assistenza sociale,
7. realizzazione di misure di politica del mercato del lavoro e di altre specializzazioni professionali nonché di corsi di lingua ed integrazione,
8. svolgimento della formazione pratica e teorica delle scuole guida, di nautica e addestramento al volo ed esame pratico e teorico nonché l'implementazione di seminari avanzati ai sensi dell'Art. 2b della Legge sul traffico stradale e seminari sull'attitudine alla guida ai sensi dell'Art. 4a della Legge sul traffico stradale,
9. organizzazione di corsi di pronto soccorso, se è disponibile un programma di test per gli istruttori; per la partecipazione si dovrà presentare una certificazione di un test, dell'avvenuta vaccinazione o guarigione ai sensi dell'Art. 5 da parte dei/delle partecipanti e
10. lezioni private di ripetizione per gruppi da e fino a cinque alunne e alunni.

Salvo quanto diversamente stabilito al comma 2 riguardante la limitazione del numero di partecipanti sono consentiti al massimo 100 partecipanti. Durante il conteggio del numero di partecipanti non vengono presi in considerazione i dipendenti ed altri collaboratori, che partecipano alla realizzazione dell'evento.

(3) Senza alcuna limitazione del numero di partecipanti è consentito quanto segue:

1. Sono ammesse le manifestazioni di nomina e di campagna elettorale ai sensi dell'articolo 13 e la raccolta di firme di sostegno necessarie per le elezioni parlamentari e comunali per le proposte elettorali di partiti, associazioni elettorali e singoli candidati nonché per le proposte di legge di iniziativa popolare, i referendum, le richieste dei cittadini, le petizioni e le assemblee dei residenti,
2. test attitudinali specifici per le diverse materie specialistiche nell'ambito delle procedure di ammissione nonché altri esami di stato; l'organizzatore può in particolare subordinare la partecipazione in presenza alla presentazione di una certificazione attestante l'esecuzione di un test, dell'avvenuta vaccinazione o guarigione ai sensi dell'Art. 5 e
3. eventi sportivi di alto livello o professionali, purché si svolgano senza spettatori.

- (4) I paragrafi 1 e 2 non trovano alcuna applicazione per eventi, la cui attuazione è già consentita ai sensi dell'Art. 10 par. 1.
- (5) I paragrafi 1 e 2 non trovano alcuna applicazione per eventi destinati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia o alla fornitura di servizi di interesse generale nonché ad eventi e riunioni degli organi, di parti degli organi e di altri organi del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo nonché delle istituzioni di amministrazione autonoma comprese le date dei dibattiti e le audizioni verbali nel corso delle procedure di approvazione del piano.
- (6) Una manifestazione ai sensi della presente disposizione è un evento limitato nel tempo e nello spazio e pianificato con un obiettivo o un'intenzione ben definita sotto la responsabilità di un organizzatore, di una persona, di un'organizzazione o istituzione, a cui un gruppo partecipa in modo mirato.

## Art. 12

### Elezioni e votazioni

- (1) I paragrafi da 2 a 6 si applicano allo svolgimento delle elezioni e alla determinazione e all'accertamento del risultato elettorale in caso di elezioni del sindaco e referendum popolari nonché ad altre riunioni della commissione elettorale comunale. Ai fini del presente regolamento, l'edificio elettorale comprende, oltre alle sale elettorali e alle sale riunioni delle commissioni e dei comitati elettorali, tutti gli altri locali dell'edificio, che sono accessibili al pubblico durante il periodo elettorale e la determinazione e l'accertamento del risultato elettorale nonché durante le altre riunioni della commissione elettorale comunale.
- (2) Il sindaco deve garantire almeno i requisiti igienici ai sensi dell'Art. 4 par. 1 punti da 1 a 3, 6 e 8. Per i membri dei comitati e delle commissioni elettorali e per il personale ausiliario devono essere rispettati i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Art. 9. Prima di entrare nella stanza elettorale, ogni persona dovrà disinfettarsi le mani.
- (3) Per le persone, che si trovano nell'edificio elettorale stante il principio della visibilità pubblica (trasparenza), vale quanto segue:
1. sono obbligate a fornire i loro dati di contatto ai sensi dell'Art. 7 par. 1 comma 1; il comitato elettorale è autorizzato a raccogliere questi dati, il presidente del seggio

elettorale deve consegnare i dati raccolti al sindaco in una busta sigillata; il sindaco è obbligato a trattare i dati ai sensi dell'Art. 7 par. 1 comma 1;

2. nel caso dell'Art. 3 par. 3 punto 2, queste persone possono sostare nelle sale elettorali tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 13.00 e le 18.00 e dopo le 18.00 per un massimo di 15 minuti, nelle sale per il voto per corrispondenza per un massimo di 15 minuti; in ogni caso deve essere mantenuta una distanza minima di due metri dai membri del comitato elettorale e dagli assistenti.

(4) L'accesso all'edificio elettorale è vietato alle persone che

1. sottostanno ad un obbligo di quarantena in relazione al Coronavirus,
2. manifestino i sintomi tipici di un'infezione da coronavirus, cioè difficoltà respiratorie, tosse insorta improvvisamente, febbre, disturbi ed alterazioni del senso del gusto o dell'olfatto,
3. in violazione dell'Art. 3 par. 2 punto 19 non indossano né una maschera medica né una protezione respiratoria senza essere in possesso di alcuna deroga autorizzata ai sensi dell'Art. 3 par. 3 o
4. in violazione del par. 3 punto 1 sono totalmente o parzialmente poco propense a fornire i loro dati di contatto.

(5) In caso di trasporto di articoli elettorali o in un'altra circoscrizione elettorale o in una sala riunioni di una commissione elettorale del voto per corrispondenza ai sensi dell'Art. 37a del Codice elettorale comunale, nel caso in cui nella circoscrizione elettorale siano stati espressi meno di 50 voti, più persone di famiglie diverse possono viaggiare in auto. Le persone dovranno indossare una protezione respiratoria ai sensi dell'Art. 3 par. 1. L'Art. 3 par. 3 punto 2 resta invariato.

(6) Per partecipare all'elezione o al voto, le elettrici e gli elettori sono esonerati dalle restrizioni all'uscita prescritte dal "coprifuoco" in conformità alla Legge sulla protezione dalle infezioni. Lo stesso vale per i membri dei comitati e delle commissioni elettorali e per il personale ausiliario, che assiste e collabora alle elezioni o alle votazioni nonché per le persone, che desiderano essere presenti al seggio elettorale o partecipare alle riunioni pubbliche dei comitati elettorali per un principio di trasparenza (visibilità pubblica).

### Art. 13

#### Riunioni ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

- (1) In deroga agli Art. 10 e 11 sono ammesse le riunioni destinate alla salvaguardia della garanzia costituzionale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione.
- (2) I responsabili della riunione dovranno adoperarsi per la stretta osservanza della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2. Le Autorità competenti possono stabilire ulteriori condizioni, per es. per il rispetto dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.
- (3) Le riunioni possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

### Art. 14

#### Eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) In deroga agli Art. 10 e 11 sono consentiti eventi organizzati da Chiese e comunità religiose e confessionali per le pratiche religiose. Chiunque organizza un evento religioso deve osservare scrupolosamente i requisiti igienici di cui all'Art. 4 ed elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 6 ed attuare un trattamento dei dati ai sensi dell'Art. 7. C'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 8. I commi 1 fino a 3 si applicano - mutatis mutandis – agli eventi di comunità non confessionali e ideologiche (visione del mondo).
- (2) In deroga agli Art. 10 e 11 sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri. Chiunque organizza un evento di questo tipo deve rispettare i requisiti igienici di cui all'Art. 4. L'ingresso e la partecipazione sono vietati ai sensi dell'Art. 8.

#### Sezione 4: Divieti operativi e prescrizioni per la protezione dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

### Art. 15

#### Divieti operativi e limitazioni dell'attività operativa delle seguenti strutture

- (1) E' vietata al pubblico l'attività operativa delle seguenti strutture ad eccezione delle offerte online:

1. luoghi di divertimento ed intrattenimento tra cui sale giochi, casinò, agenzie di scommesse ad eccezione delle ricevitorie di scommesse, a condizione che siano gestite in conformità all'Art. 16 par. 3 comma 4,
2. istituzioni artistiche e culturali, in particolare teatri, teatri d'opera e sale da concerti, musei, gallerie e luoghi della memoria nonché cinema ad eccezione dei cinema drive-in, teatri e concerti; è consentita l'attività operativa di musei, gallerie e luoghi della memoria ai sensi dell'Art. 16 par. 1,
3. archivi e biblioteche; è consentita l'attività operativa ai sensi dell'Art. 16 par. 1; per le biblioteche si possono consentire deroghe per il ritiro dei mezzi di comunicazione (media) ordinati e per la loro restituzione nell'ambito del rispettivo concetto di igiene,
4. scuole di musica, d'arte e d'arte giovanile; sono esclusi i gruppi fino a cinque alunne e alunni, per cui non è consentito praticare lezioni di canto e strumenti a fiato (ottoni e legni),
5. pullman turistici, strutture ricettive turistiche ed altre strutture che offrono pernottamento a pagamento, ad eccezione dei pernottamenti necessari per motivi di lavoro o per esigenze di servizio o in particolari circostanze,
6. fiere, centri congressi ed esposizioni,
7. parchi ricreativi di divertimento, giardini zoologici e botanici ed altre strutture per il tempo libero, anche al di fuori di aree chiuse comprese escursioni in battello, ferrovie museali nonché funivie turistiche; è consentita l'attività operativa di giardini zoologici e botanici ai sensi dell'Art. 16 par. 1,
8. impianti e campi sportivi pubblici e privati nonché campi di calcio ad eccezione dell'utilizzo per scopi commerciali, per sport riabilitativi, sport scolastici, compimento di studi, sport ad alto livello agonistico o professionali,
9. saloni di fitness, centri di yoga e strutture analoghe, ad eccezione dell'uso per finalità di servizio, per lo sport di riabilitazione, lo sport scolastico, il compimento di studi, sport ad alto livello agonistico o professionale,
10. piscine, piscine coperte, bagni termali, ricreativi e altri bagni nonché laghi balneabili ad accesso controllato, ad eccezione dell'uso per finalità di servizio, sport riabilitativi, sport scolastici, compimento di studi, sport ad alto livello agonistico o professionale come pure corsi di nuoto per principianti,
11. saune e strutture simili,
12. il settore alberghiero e della ristorazione, in particolare pub e ristoranti, compresi shisha bar e locali per fumatori e strutture ricettive ai sensi dell'Art. 25 par. 2 della legge sulla ristorazione (GastG) ad eccezione delle vendite da asporto e dei servi-

zi di ritiro e consegna; le aree per il consumo di prodotti alimentari sul posto devono essere chiuse; sono parimenti esclusi i servizi di ristorazione in relazione ai pernottamenti consentiti ai sensi del punto 5 e nelle mense di strutture mediche o infermieristiche,

13. le mense e le caffetterie delle università e delle accademie ai sensi della legge sulle accademie, ad eccezione della somministrazione di bevande ed alimenti esclusivamente disponibili per l'asporto e per la vendita da asporto; le aree per il consumo sul posto devono essere chiuse; si applica, mutatis mutandis, l'Art. 24 par. 2 comma 2,

14. centri di toelettatura e tosatura per animali e strutture analoghe per la cura degli animali, ad eccezione delle pensioni per animali domestici, è consentita l'attività operativa ai sensi dell'Art. 16 par. 3 comma 4,

15. scuole di danza, scuole di ballo e istituti simili, indipendentemente dalla forma di organizzazione o dal riconoscimento come scuola d'arte, a meno che l'utilizzo non avvenga con pochi contatti e da parte di gruppi formati da cinque persone al massimo provenienti da due nuclei familiari,

16. club e discoteche e

17. case di tolleranza, bordelli e strutture simili nonché qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione delle prostitute.

(2) Le mense aziendali ai sensi dell'Art. 25 par. 1 della Legge sulla ristorazione (GastG) devono essere chiuse per il consumo di cibo e bevande sul posto. E' consentita la consegna di cibi e bevande da asporto, purché consumati nell'area aziendale in locali idonei. Il comma 1 non si applica, se sussistono gravi motivi, che impediscono il consumo al di fuori della mensa aziendale; in questi casi i gestori dovranno garantire, in particolare, nell'ambito dei loro concetti di igiene, che fra tutti gli ospiti sia mantenuta costantemente una distanza minima di 1,5 metri e che sia disponibile un'area minima di dieci metri quadrati per ogni ospite nel locale di ristoro.

(3) La frequenza in presenza di corsi di studi nelle università e nelle accademie è sospesa ai sensi della legge sulle accademie; sono ammessi i formati digitali e altri formati di apprendimento a distanza (DAD). In deroga al comma 1, il rettorato e la direzione dell'accademia possono ammettere la presenza per frequentare corsi di studi, a condizione che tali corsi siano assolutamente necessari e non possano essere sostituiti dall'uso di tecnologie elettroniche di informazione e comunicazione o altri formati di apprendimento a distanza (DAD), in particolare anche per eventi

per studenti nel primo semestre e per gli studenti, che stanno per laurearsi o che stanno per sostenere esami parziali relativi ai loro esami finali. Il rettorato o la direzione dell'accademia può – in particolare - subordinare la partecipazione in presenza alla presentazione di un test eseguito, di una certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione ai sensi dell'Art. 5.

Si applica - mutatis mutandis – l'Art.24 par. 2 commi 2 e 3.

### Art. 16

#### Vendita al dettaglio, negozi e mercati nonché imprese artigianali e di servizi

- (1) L'attività operativa dei punti vendita, negozi e mercati, ad eccezione dei servizi di ritiro e consegna compreso il commercio online, è consentita solo previo accordo di appuntamenti individuali, per cui è consentito un cliente ogni 40 metri quadrati di area di vendita; per i singoli appuntamenti si dovranno specificare dei periodi strettamente limitati per ogni cliente, applicando l'obbligo del trattamento dati ai sensi dell'Art. 7 (Regolamento "Click and Meet").
- (2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica a:
  1. commercio al dettaglio per generi alimentari e bevande compresi i rivenditori diretti, le macellerie, i panifici e le pasticcerie,
  2. mercati settimanali ai sensi dell'Art. 67 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO),
  3. punti di distribuzione dei banchi alimentari,
  4. farmacie, negozi di prodotti dietetici e naturali, erboristerie, negozi di articoli sanitari, tecnici di calzature ortopediche, audiologi, ottici, mercatini per bambini,
  5. stazioni di servizio,
  6. uffici postali e servizi distribuzione pacchi, banche e casse di risparmio nonché agenzie di viaggi e centri per la vendita ai clienti di biglietti per il trasporto pubblico,
  7. lavanderie a secco e lavanderie a gettoni,
  8. librerie, vendita di riviste e giornali,
  9. negozi per la vendita di animali e mangimi e
  10. commercio all'ingrosso e
  11. giardinieri, fioristi, vivai, negozi di giardinaggio, bricolage e mercati Raiffeisen.

Nei casi del comma 1 riguardante i locali chiusi, il numero di clienti presenti contemporaneamente deve essere limitato come qui di seguito descritto, tenendo conto delle dimensioni dell'area di vendita:

1. nel caso di aree di vendita inferiori a dieci metri quadrati ci dovrà essere al massimo un cliente,
2. nel caso di aree di vendita fino a 800 metri quadrati complessivi e nella distribuzione di generi alimentari ci dovrà essere al massimo un cliente ogni dieci metri quadrati di area di vendita,
3. nel caso di aree di vendita al di fuori del singolo settore della distribuzione di generi alimentari di oltre 800 metri quadrati complessivi su una superficie di 800 metri quadrati ci dovrà essere al massimo un cliente ogni dieci metri quadrati di area di vendita e su una superficie superiore a 800 metri quadrati ci dovrà essere al massimo un cliente ogni 20 metri quadrati di area di vendita.

Per i centri commerciali è determinante la rispettiva superficie totale di vendita.

- (3) Se vengono offerti assortimenti misti, le parti dell'assortimento, la cui vendita non è consentita ai sensi del par. 2, possono essere vendute, se la parte dell'assortimento consentita è almeno del 60 per cento del fatturato; questi punti vendita possono quindi vendere tutti gli assortimenti, che vendono normalmente. In tutti gli altri casi si potrà continuare a vendere la parte dell'assortimento consentita da sola, se è possibile garantire una separazione dalla parte proibita dell'assortimento, la cui vendita non deve aver luogo. Il par. 1 resta invariato. Nell'organizzare i servizi di raccolta, gli operatori devono organizzare in particolare la distribuzione delle merci senza entrare in contatto ed entro fasce orarie fisse nella piena osservanza dei concetti di igiene.
- (4) Agli esercizi e ai punti per la vendita al dettaglio è fatto divieto di effettuare promozioni speciali di vendita, che si prevede possano generare un aumento dell'affluenza del pubblico.
- (5) L'attività operativa di imprese artigianali e servizi comprese le autofficine, le officine per la riparazione delle macchine agricole e delle biciclette nonché i rispettivi punti vendita dei pezzi di ricambio è consentita a condizione che non sia vietata ai sensi di altre prescrizioni o in base alla presente Ordinanza. Nei locali dei negozi artigianali e dei fornitori di servizi è vietata la vendita di beni non collegati a prestazioni artigianali o di servizi, ad eccezione degli accessori necessari. Nei locali commerciali dei fornito-

ri di servizi telefonici sono consentite solo l'accettazione e l'eliminazione di guasti e la riparazione o la sostituzione di apparecchi difettosi; è vietata la vendita di merci, anche in relazione alla fornitura di contratti di servizi.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica – mutatis mutandis – il par. 2 comma 2; l'ammissibilità della vendita di merci ai sensi dei par. 1 e 2 resta invariata.

### Art. 17

#### Validità dei requisiti generali della protezione dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

- (1) Chiunque gestisca le strutture, i servizi e le attività elencate qui di seguito deve rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell'Art. 4 e nel contempo deve elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 6 ed effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 7 riguardanti
1. università, accademie ai sensi della legge sulle accademie, biblioteche, archivi e servizi per gli studenti,
  2. istituzioni artistiche e culturali compresi musei, gallerie, cinema, cinema drive-in, teatri e concerti nonché giardini zoologici e botanici e siti commemorativi,
  3. scuole di musica, arte, arte giovanile, danza e balletto,
  4. scuole per infermieri, scuole per operatori sanitari, scuole tecniche per i servizi sociali, scuole per attività dei servizi di soccorso e centri di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie sotto la responsabilità del Ministero degli Affari Sociali,
  5. scuole guida, scuole di nautica e addestramento al volo compresa la valutazione degli esami teorici e pratici,
  6. altri istituti di istruzione e offerte di formazione di qualsiasi tipo compreso lo svolgimento di esami salvo quanto elencato ai sensi dell'Art. 24 par. 1 punto 1,
  7. strutture che forniscono servizi legati alla cura del corpo come parrucchieri, barbieri, studi di fitness, per la cura delle unghie, massaggi, tatuaggi e piercing così come fisioterapia e ergoterapia, logopedia, podologia e chiropedia; nella misura, in cui per la prestazione del servizio, della prestazione o dell'attività non si possa indossare o non lo si possa fare in modo permanente una maschera medica o una protezione respiratoria, si richiede - per poter procedere alla prestazione del servizio - la presentazione di una certificazione attestante l'esecuzione di un test,

l'avvenuta vaccinazione o guarigione ai sensi dell'Art. 5 da parte della/del cliente; questo non si applica alla fisioterapia e all'ergoterapia, alla logopedia e alla podologia nonché alla chiropedia medica,

8. impianti sportivi pubblici e privati, centri di fitness e yoga nonché strutture simili,
  9. esercizi commerciali per la vendita al dettaglio e mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) in deroga ai requisiti ai sensi dell'Art. 7, a meno che questo non sia prescritto ai sensi dell'Art. 16 par.1,
  10. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture ed i servizi di catering ai sensi dell'Art. 25 (GastG); per le strutture alberghiere ed i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par.1 comma 1 della GastG, l'elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 7 è effettuata soltanto per gli ospiti esterni,
  11. esercizi ricettivi turistici ed altre strutture, che offrono pernottamento a pagamento così come pullman per gite turistiche,
  12. fiere, esposizioni e congressi,
  13. luoghi di divertimento comprese le sale giochi, i casinò, le agenzie e le ricevitorie di scommesse,
  14. centri di abbronzatura.
  15. pensioni per animali nonché, in deroga ai requisiti di cui all'Art. 7, saloni per animali da compagnia, centri di toelettatura e strutture similari per la cura degli animali,
  16. saune e strutture similari,
  17. piscine, piscine coperte, bagni termali e di divertimento ed altri bagni nonché laghi di balneazione con accesso controllato e
  18. parchi di divertimento ed altre strutture ricreative comprese quelle al di fuori delle aree chiuse, tra cui imbarcazioni da diporto, ferrovie museali e funivie turistiche.
- (2) Per l'esercizio operativo o i servizi delle strutture, per servizi e attività di cui al par. 1 c'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 8. Inoltre, si devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 9. Il par. 1 nonché i commi da 1 e 2 si applicano anche, se un evento consentito ai sensi dell'Art. 11 si svolge nell'ambito della struttura, dei servizi o dell'attività. Il divieto di accesso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 8 si applica anche ai mezzi di trasporto, alle aree e alle strutture di cui all'Art. 3 par. 2 punti 1 e 5.
- (3) Le strutture di cui al par. 1 punti 7 e 14 sono autorizzate a fornire il servizio solo su appuntamento.

Art. 18

Requisiti speciali per la protezione dalle infezioni per i macelli  
e l'impiego di lavoratori stagionali in agricoltura

(1) I dipendenti di

1. macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di lavorazione della carne e della selvaggina nonché altre aziende, che producono e trattano prodotti alimentari a base di carne non lavorata con più di 30 dipendenti, nella misura in cui tali dipendenti siano impiegati nell'area di macellazione e di sezionamento e
  2. aziende agricole, comprese le aziende di colture speciali, con più di 10 lavoratrici e lavoratori stagionali, durante il periodo del loro impiego devono sottoporsi ad un test rapido COVID-19 ai sensi dell'Art. 5 par.1 per accertare una eventuale infezione da Coronavirus prima di iniziare a lavorare per la prima volta. Nei casi di cui al punto 1, i dipendenti di aziende con più di 100 lavoratori nel settore della macellazione e del sezionamento devono sottoporsi ad un ulteriore test rapido settimanale COVID-19 ai sensi dell'Art. 5 par. 1. Sono esentate dall'obbligo del test di cui ai commi 1 e 2 le persone vaccinate o guarite ai sensi dell'Art. 5 par. 2 e 3. Le certificazioni attestanti il test eseguito, l'avvenuta vaccinazione o guarigione devono essere presentate di volta in volta al gestore su richiesta. L'organizzazione e il finanziamento dei test sono a carico del gestore, salvo disposizioni contrarie.
- (2) I gestori delle strutture di cui al par. 1 devono rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell'Art. 4 e devono elaborare un concetto di igiene conformemente all'Art. 6. Nelle strutture di cui al par. 1 punto 2 non si applica l'obbligo di indossare una maschera medica o una protezione respiratoria al di fuori degli spazi chiusi. In deroga all'Art. 6 par. 2, i gestori delle strutture di cui al par. 1 sono obbligati a presentare un concetto di igiene all'ispettore sanitario localmente competente. Nella misura, in cui quest'ultimo trova delle carenze, il concetto di igiene deve essere immediatamente adattato secondo le direttive impartite dall'ispettore sanitario.
- (3) Su richiesta del gestore, l'autorità sanitaria localmente competente può consentire deroghe dagli obblighi di controllo mediante test di cui al paragrafo 1 per i dipendenti di una determinata area di lavoro, se il gestore presenta valide motivazioni nel contesto di uno specifico concetto di igiene, che fanno ritenere giustificabile tale deroga.
- (4) Il gestore è obbligato a trattare i dati dei dipendenti e dei visitatori della struttura ai sensi dell'Art. 7. Nel caso del par. 1 punto 2 vengono trattati solo i dati dei dipendenti.

Un divieto di accesso e partecipazione ai sensi dell'Art. 8 si applica anche alle persone, che non si sono sottoposte né al test richiesto né presentano una certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione.

- (5) I requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 9 devono essere rispettati. Inoltre, il gestore delle strutture citate al par. 1 deve adempiere ai seguenti obblighi:
1. i dipendenti devono essere istruiti in modo esauriente in una lingua loro comprensibile, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti delle procedure e dei cicli di lavorazione causati dalla pandemia del coronavirus nonché sui sintomi tipici dell'infezione da coronavirus ovvero difficoltà respiratorie, tosse insorta improvvisamente, febbre e disturbi ed alterazioni del senso del gusto o dell'olfatto,
  2. trasmettere informazioni e istruzioni di cui al comma 2 punto 1 per iscritto e verbalmente prima del primo inizio dei lavori, in seguito almeno trimestralmente e nel caso di nuovi sviluppi immediatamente e debitamente documentate,
  3. dotare tutti i dipendenti di dispositivi di protezione individuale, istruendoli sul loro corretto utilizzo.

#### Art. 19

#### Scuole nel settore di competenza del Ministero degli Affari Sociali e del Ministero delle Aree Rurali

- (1) Le scuole ai sensi dell'Art. 17 par. 1 punto 4 e le scuole sotto la giurisdizione di competenza del Ministero delle Aree Rurali devono offrire due test rapidi COVID 19 ai sensi dell'Art. 5 par. 1 – durante ogni settimana scolastica – alle alunne ed agli alunni iscritti alle lezioni in presenza e al personale in servizio presso gli istituti, ad eccezione delle persone vaccinate o guarite ai sensi dell'Art. 5 par. 2 e 3. La Direzione della scuola stabilisce l'organizzazione e i tempi dei test da effettuare.
- (2) Alle persone, che non presentano né un certificazione attestante l'esecuzione di un test né un certificato di vaccinazione o guarigione ai sensi dell'Art. 5, è vietato l'ingresso e la partecipazione in presenza ai sensi dell'Art. 8. Questo divieto non si applica
  1. per la partecipazione a esami intermedi e finali o alle valutazioni delle prestazioni richieste per l'assegnazione dei voti,

2. per l'accesso di breve durata ai locali della scuola, nella misura, in cui questo sia assolutamente necessario per la partecipazione alla didattica a distanza (DAD) o
3. per l'ingresso di fornitori di servizi, che deve essere di breve durata e che è necessario per il funzionamento della scuola o che avviene al di fuori degli orari dell'attività didattica.

Nei casi del comma 2 punto 1, la Direzione della scuola deve prendere misure adeguate per separare le persone senza alcuna certificazione ai sensi dell'Art. 5 dagli altri partecipanti all'esame.

## Parte 2 – Regolamenti speciali

### Sezione 1: Principio, livelli di apertura e deroghe

#### Art. 20

##### Principio

Le Ordinanze emanate ai sensi degli Art. 24 fino a 26 hanno la precedenza su tutte le disposizioni legislative della presente Ordinanza, nella misura, in cui non vi siano disposizioni derogatorie. Deroghe dagli Art. 3, Art. 10, Art. 11 par. 2, Art. 15 par. 1 e 2, Art. 19 e Art. 21 sono consentite solo, se prevedono ulteriori misure di protezione dalle infezioni.

#### Art. 21

##### Livelli di apertura, deroghe

(1) Il giorno, in cui le misure dell'Art. 28b par. 1 IfSG sono abrogate ai sensi dell'Art. 28b par. 2 comma 1 IfSG in una città o in un distretto rurale, le disposizioni illustrate qui di seguito prevarranno sulle rispettive disposizioni della presente Ordinanza (livello di apertura iniziale 1):

1. in deroga all'Art. 11 par.2 comma 1 e all'Art. 15 par.1 punto 2, l'organizzazione di manifestazioni culturali, in particolare spettacoli teatrali, lirici e concertistici nonché proiezioni di film, con un massimo di 100 spettatori, è consentita all'aperto,
2. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1, è consentita l'organizzazione di conferenze ed eventi a livello informativo all'aperto fino ad un massimo di 100 partecipanti,

3. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 è consentito lo svolgimento di corsi per centri di istruzione per adulti e istituti di formazione analoghi per gruppi fino a dieci partecipanti in locali chiusi, ad eccezione dei corsi di danza e di sport; all'aperto è consentita la partecipazione di un massimo di 20 persone, senza alcuna restrizione dell'offerta del corso,
4. in deroga all'articolo 11 par. 2 comma 1, le visite guidate ai musei e le manifestazioni turistiche, in particolare le visite guidate in città e nella natura, sono consentite all'aperto in gruppi fino ad un massimo di 20 persone,
5. in aggiunta all'Art. 11 par. 2 comma 2 punto 1, le riunioni di comitato di persone giuridiche di diritto privato e pubblico, di società aventi piena capacità giuridica e capacità giuridica parziale e comunità, le riunioni di lavoro aziendali e le manifestazioni dei firmatari di un accordo tariffario, nella misura in cui non siano già contemplate ai sensi dell'Art. 11 par. 5 sono generalmente consentite all'aperto per un massimo di 100 partecipanti e per gruppi fino a dieci partecipanti in locali chiusi,
6. in aggiunta all'Art. 11 par. 2 comma 2 punto 6, le manifestazioni che servono al mantenimento del lavoro, del servizio o dell'esercizio dell'attività operativa o dell'assistenza sociale sono generalmente permesse all'aperto per un massimo di 100 partecipanti e in locali chiusi per gruppi fino a dieci partecipanti,
7. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 2 punto 10, le lezioni private di ripetizione sono permesse per gruppi di massimo dieci alunni,
8. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 par. 3 punto 3, gli eventi sportivi di alto livello agonistico o professionali sono consentiti all'aperto con un massimo di 100 spettatori senza alcun limite di partecipanti e le manifestazioni sportive amatoriali a basso contatto interpersonale sono consentite con un massimo di 20 atleti,
9. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 2, l'attività funzionale ed operativa di gallerie, musei e siti commemorativi è generalmente consentita,
10. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 3, il funzionamento di archivi e biblioteche è generalmente consentito,
11. in deroga all'Art. 15 par. 1 punti 4 e 5 è consentito il funzionamento delle scuole di musica, arte, danza e arte giovanile in gruppi di massimo dieci allievi; le lezioni di canto e strumenti a fiato sono consentite in gruppi di e fino a dieci allievi; le lezioni di danza e balletto sono consentite in gruppi di e fino a dieci allievi soltanto all'aperto,
12. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 5, l'attività operativa degli esercizi ricettivi e degli altri esercizi ivi menzionati è generalmente consentita; l'attività di pullman per gite turistiche è consentita a condizione che il luogo di partenza e di destinazione del viaggio sia situato in una città o in un distretto, in cui non trovano alcuna applicazione le misure dell'Art. 28b,

par. 1 IfSG ai sensi dell'Art. 28b par. 2 comma 1 IfSG e che il numero massimo di passeggeri sul pullman citato sia la metà del numero di passeggeri normalmente consentito, 13. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 7, l'esercizio di giardini zoologici e botanici è generalmente consentito; l'attività operativa di navi da crociera e di funivie museali e turistiche è consentita a condizione che il punto di partenza e la destinazione del viaggio si trovino in una città o in un distretto, in cui non trovano alcuna applicazione le misure dell'Art. 28b par. 1 IfSG ai sensi dell'Art. 28b par. 2 comma 1 IfSG ed il numero massimo di persone dei rispettivi mezzi di trasporto sia pari alla metà del numero di passeggeri regolarmente consentito,

14. in deroga all'Art. 15 par.1 punto 7, l'attività operativa di campi da golf in miniatura, percorsi ad alta fune, noleggio di barche e altre strutture ricreative all'aperto è consentita per l'uso da parte di gruppi formati da un massimo di 20 persone contemporaneamente; in strutture sportive esterne ricreative sono consentiti anche più gruppi di persone separatamente gli uni dagli altri,

15. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 8, la gestione di impianti e campi sportivi e strutture analoghe per sport amatoriali del tempo libero e ricreativi a basso contatto è consentita all'aperto per l'uso da parte di gruppi fino a 20 persone; ciò vale anche per lo sport organizzato dei club come pure per lo sport universitario anche al di fuori degli impianti e dei campi sportivi; su impianti sportivi esterni e ricreativi di vasta estensione sono consentiti anche più gruppi di persone, che praticano sport ricreativi ed amatoriali separatamente gli uni dagli altri,

16. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 10, il funzionamento delle aree esterne di piscine, bagni termali e ricreativi ed altri bagni e laghi balneari con accesso controllato è generalmente consentito,

17. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 12, l'esercizio dell'attività di ristorazione, in particolare di ristoranti e strutture alberghiere compresi bar Shisha e bar per fumatori e di esercizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 2 è consentito con una limitazione del numero di clienti presenti contemporaneamente, vale a dire una persona ogni 2,5 metri quadrati della superficie di ristorazione all'interno di aree chiuse e senza alcuna limitazione del numero di clienti nelle aree esterne associate; l'esercizio è consentito tra le 6 del mattino e le 9 di sera e i posti a sedere devono essere disposti in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone che si siedono nei diversi tavoli; il fumo è consentito solo all'aperto,

18. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 14, l'attività operativa dei saloni per animali domestici, dei centri di toelettatura e delle strutture analoghe per la cura degli animali è generalmente consentita,

19. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 13 e all'Art. 15 par. 2, la gestione dei refettori, delle mense e delle caffetterie delle università e delle accademie ai sensi della Legge sulle accademie e delle mense per il personale ai sensi dell'Art. 25 par. 1 della Legge sulla ristorazione (GastG) è generalmente consentita; i gestori devono, stante i loro concetti di igiene, limitare il numero di persone in modo che sia possibile mantenere sempre una distanza minima di 1,5 metri tra tutti gli ospiti e i frequentatori e

20. in aggiunta all'Art. 15 par. 3 comma 2, il rettorato e la direzione dell'accademia possono autorizzare eventi in presenza all'aperto ad un massimo di 100 partecipanti, previa notifica e l'accesso ad una distanza minima di 1,5 metri tra i discenti nonché l'accesso a piattaforme di apprendimento compresi i gruppi di apprendimento fino a dieci persone; le disposizioni afferenti le biblioteche restano invariate; l'università può esentare l'accesso agli spazi didattici nelle biblioteche dall'obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1.

Nella misura, in cui nessuna limitazione per quanto concerne le aree o le persone è regolamentata al comma 1, il numero di visitatrici e visitatori, partecipanti o clienti presenti allo stesso tempo è limitato ad una persona ogni 20 metri quadrati dell'area destinata al pubblico.

(2) Se l'incidenza per sette giorni scende al di sotto del valore di soglia di 100 per 14 giorni consecutivi in un distretto urbano o rurale, in cui sono già in vigore le norme del par. 1 e se vi è una tendenza al ribasso ai sensi del par. 7, le seguenti norme prevarranno sulle rispettive disposizioni legislative della presente Ordinanza a partire dall'entrata in vigore ai sensi del par. 9 in aggiunta al par. 1 (livello di apertura 2):

1. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 e all'Art. 15 par. 1 punto 2 è consentita la realizzazione di eventi culturali, in particolare spettacoli teatrali, lirici e concertistici e proiezioni cinematografiche con un massimo di 250 spettatori all'aperto o di 100 partecipanti in spazi chiusi,

2. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 è consentita l'organizzazione di conferenze e manifestazioni a livello informativo con un massimo di 250 partecipanti all'aperto o 100 partecipanti in spazi chiusi,

3. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 sono consentite visite guidate ai musei ed eventi turistici in spazi chiusi, in particolare visite guidate in gruppi di massimo 20 persone,

4. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 è consentita l'organizzazione di corsi per università popolari e istituti di istruzione analoghi per gruppi fino a 20 partecipanti,

5. in aggiunta all'Art. 11 par. 2 comma 2 punto 1, le riunioni di comitato di persone giuridiche di diritto privato e pubblico, di società aventi piena capacità giuridica e capacità giuridica parziale e comunità, le riunioni di lavoro aziendali e le manifestazioni dei firmatari di un accordo tariffario, nella misura in cui non siano già contemplate ai sensi dell'Art. 11 par. 5

sono generalmente consentite per un massimo di 250 partecipanti all'aperto e per un massimo di 100 partecipanti in spazi chiusi,

6. in aggiunta all'Art. 11 par. 2 comma 2 punto 6, le manifestazioni che servono al mantenimento del lavoro, del servizio o dell'esercizio dell'attività operativa o dell'assistenza sociale sono generalmente permesse per un massimo di 250 partecipanti all'aperto e per un massimo di 100 partecipanti in spazi chiusi,

7. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 par. 3 punto 3, gli eventi sportivi di alto livello agonistico o professionali sono consentiti all'aperto con un massimo di 250 spettatori senza alcun limite di partecipanti e le manifestazioni sportive professionali a basso contatto interpersonale sono consentite con un massimo di 100 spettatori in spazi chiusi,

8. in deroga all'art. 15 par. 1 punto 1, l'esercizio di luoghi di intrattenimento, sale da gioco, casinò e ricevitorie di scommesse è consentito con un limite al numero di clienti presenti contemporaneamente e precisamente una persona per ogni 2,5 metri quadrati o parte di essi della superficie destinata al pubblico all'interno dei locali chiusi; l'esercizio dell'attività operativa è consentito fra le 6 e le 22 e i posti a sedere devono essere disposti in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone presenti alle diverse slot machines o ai tavoli da gioco; il fumo è consentito solo all'aperto.

9. in deroga all'Art. 15 par. 1 punti 4 e 15, è consentita l'attività operativa di scuole di musica, arte, arte giovanile, danza e balletto e istituzioni analoghe per gruppi di 20 allievi,

10. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 6, l'esercizio di centri per fiere, esposizioni e congressi è generalmente consentito,

11. in deroga all'Art. 15 par. 1 punti 8 e 9, è generalmente consentita la gestione di impianti e centri sportivi nonché studi di fitness e centri di yoga e strutture analoghe per sport amatoriali e ricreativi a basso contatto; questo vale anche per lo sport organizzato dei club e per lo sport universitario in generale al di fuori degli impianti e dei centri sportivi,

12. in deroga all'Art. 15 par. 1 punti 10 e 11, la gestione di bagni, saune e strutture analoghe è consentita in relazione ai pernottamenti autorizzati di cui al par. 1 comma 1 punto 12,

13. in deroga all'Art. 15 par. 1 punti 10 e 11, è consentito l'esercizio di saune e strutture simili per gruppi fino a 10 persone e di bagni in generale,

14. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 12, l'esercizio dell'attività di ristorazione, in particolare di ristoranti e alberghi compresi bar Shisha e bar per fumatori e di strutture di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 2 è consentito con un limite del numero di clienti presenti contemporaneamente e precisamente una persona ogni 2,5 metri quadrati di superficie del ristorante all'interno di locali chiusi e senza alcun limite del numero di clienti nelle aree esterne ivi collegate; l'attività operativa è consentita tra le 6 del mattino e le 22 di sera e i posti a

sedere devono essere disposti in modo tale da garantire una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone sedute nei diversi tavoli; il fumo è consentito solo all'aperto e

15. in aggiunta all'Art. 15 par. 3 comma 2, il rettorato e la direzione dell'accademia possono autorizzare lo svolgimento di eventi in presenza con un massimo di partecipanti.

Nella misura, in cui non ci fosse alcuna regolamentazione per la limitazione del numero di persone al comma 1, il numero di ospiti, frequentatori, partecipanti o clienti presenti allo stesso tempo è limitato ad una persona ogni 20 metri quadrati o parte di essi dell'area destinata al pubblico.

(3) Se l'incidenza su sette giorni in un distretto urbano o rurale, in cui sono già in vigore le disposizioni di legge del par. 2 dovesse scendere per altri 14 giorni consecutivi al di sotto del valore di soglia di 100 e se vi fosse una tendenza al ribasso ai sensi del par. 7, le disposizioni indicate qui di seguito prevarranno sulle corrispondenti disposizioni della presente Ordinanza (livello di apertura 3) dal momento dell'entrata in vigore ai sensi del par. 9 in aggiunta ai par. 1 e 2:

1. In deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 e all'Art. 15 par. 1 punto 2 è consentito lo svolgimento di eventi culturali, in particolare spettacoli teatrali, lirici e concertistici nonché proiezioni di film con un massimo di 500 partecipanti all'aperto o 250 partecipanti in locali chiusi,

2. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 è consentita l'organizzazione di conferenze e manifestazioni a livello informativo con un massimo di 500 partecipanti all'aperto o 250 partecipanti all'interno di spazi chiusi,

3. in aggiunta all'Art. 11 par. 2 comma 2 punto 1, le riunioni di comitato di persone giuridiche di diritto privato e pubblico, di società aventi piena capacità giuridica e capacità giuridica parziale e comunità, le riunioni di lavoro aziendali e le manifestazioni dei firmatari di un accordo tariffario, nella misura in cui non siano già contemplate ai sensi dell'Art. 11 par. 5 sono generalmente consentite per un massimo di 500 partecipanti all'aperto e per un massimo di 250 partecipanti in spazi chiusi,

4. in aggiunta all'Art. 11 par. 2 comma 2 punto 6, le manifestazioni che servono al mantenimento del lavoro, del servizio o dell'esercizio dell'attività operativa o dell'assistenza sociale sono generalmente permesse per un massimo di 500 partecipanti all'aperto e per un massimo di 250 partecipanti in spazi chiusi,

5. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1 e par. 3 punto 3, gli eventi sportivi di alto livello agonistico o professionali sono consentiti all'aperto con un massimo di 500 spettatori senza alcun limite di partecipanti e le manifestazioni sportive professionali a basso contatto interpersonale sono consentite con un massimo di 250 spettatori all'interno di spazi chiusi,

6. in deroga all'art. 15 par. 1 punto 1, l'esercizio di luoghi di intrattenimento, sale da gioco, casinò e ricevitorie di scommesse è consentito con un limite al numero di clienti presenti

contemporaneamente e precisamente una persona per ogni 2,5 metri quadrati o parte di essi della superficie destinata al pubblico all'interno dei locali chiusi; l'esercizio dell'attività operativa è consentito fra le 6 e la 1 e i posti a sedere devono essere disposti in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone presenti alle diverse slot machines o ai tavoli da gioco; il fumo è consentito solo all'aperto.

7. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 6, l'esercizio di centri fieristici, espositivi e congressuali è generalmente consentito,

8. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 7, l'esercizio di parchi di divertimento e del tempo libero e di altre strutture ricreative è generalmente consentito,

9. in deroga all'Art. 15 par. 1 punti 8 e 9, è generalmente consentita la gestione di impianti e centri sportivi nonché studi di fitness e centri di yoga e strutture analoghe per sport amatoriali e ricreativi a basso contatto; questo vale anche per lo sport organizzato dei club e per lo sport universitario in generale al di fuori degli impianti e dei centri sportivi,

10. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 10, il funzionamento delle piscine è generalmente consentito,

11. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 11, il funzionamento di saune e strutture simili è generalmente consentito,

12. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 12, l'esercizio dell'attività di ristorazione, in particolare di ristoranti e alberghi compresi bar Shisha e bar per fumatori e di strutture di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 2 della Legge sulla ristorazione è consentito con un limite del numero di clienti presenti contemporaneamente e precisamente una persona ogni 2,5 metri quadrati di superficie del ristorante all'interno di locali chiusi e senza alcun limite del numero di clienti nelle aree esterne ivi collegate; l'attività operativa è consentita tra le 6 e l'1 e i posti a sedere devono essere disposti in modo tale da garantire una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone sedute nei diversi tavoli; il fumo è consentito solo all'aperto e

13. in aggiunta all'Art. 15 par. 3 comma 2, il rettore e la direzione dell'accademia possono autorizzare lo svolgimento di eventi in presenza con un massimo di 250 partecipanti.

Nella misura, in cui non vi fosse alcuna regolamentazione per la limitazione di persone al comma 1, il numero di visitatori, partecipanti o clienti presenti allo stesso tempo è limitato ad una persona ogni dieci metri quadrati o parte di essi dell'area destinata al pubblico.

(4) Nel caso dei livelli di apertura da 1 a 3, gli esercizi commerciali, i negozi e i mercati ai sensi degli Art. 66 e 68 della Legge sulla regolamentazione del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GewO) sono autorizzati nell'ambito del regolamento "click and meet" ai sensi dell'Art. 16 par. 1 ad avere due clienti ogni 40 metri quadrati o parte di essi della superficie di vendita senza alcuna registrazione preventiva di un appuntamento invece di un

cliente, a condizione che i clienti presentino una certificazione attestante l'esecuzione di un test, di una avvenuta vaccinazione o guarigione ai sensi dell'Art. 5.

(5) Se l'incidenza su sette giorni scende al di sotto del valore di soglia di 50 in un distretto urbano o rurale per cinque giorni consecutivi, si applica quanto segue a partire dalla data di entrata in vigore ai sensi del comma 9.

1. In deroga all'Art. 10 par. 1 comma 1 punto 2 per i raduni, le riunioni e le manifestazioni private si applica un limite di dieci persone al massimo provenienti da tre nuclei familiari; i bambini dei rispettivi nuclei familiari fino a 14 anni compiuti non vengono contati; si possono inoltre aggiungere altri cinque bambini fino al compimento dei 14 anni provenienti da numerosi nuclei familiari,

2. l'esercizio del commercio al dettaglio, dei negozi e dei mercati ai sensi degli Art. 66 e 68 GewO è generalmente consentito; l'Art. 16 par. 1, 3 e 5, commi 2 e 3 non trova alcuna applicazione; l'Art. 16 par. 2 commi 2 e 3 e par. 4 rimane invariato,

3. la gestione di biblioteche, archivi, musei, gallerie, giardini zoologici e botanici e siti commemorativi è generalmente consentita in deroga all'Art. 15 par. 1 punti 2, 3 e 7; l'Art. 16 par. 1 non si applica mutatis mutandis.

Il comma 1 non trova più applicazione a partire dalla data di entrata in vigore ai sensi del comma 9, se l'incidenza su sette giorni nel distretto urbano o rurale ha superato il valore di soglia di 50 per tre giorni consecutivi. Nei casi contemplati dal comma 1, il livello di apertura 3 si applica dalla data di entrata in vigore di cui al par. 9 in deroga ai prerequisiti dei par. 2 e 3; in questo caso, la scadenza del livello di apertura 3 si riferisce ai par. 6 e 7.

(5a) Se l'incidenza su sette giorni in un distretto urbano o rurale scende al di sotto del valore di soglia di 35 per cinque giorni consecutivi, a partire dalla data effettiva dell'entrata in vigore di cui al par. 9 si applica quanto segue:

1. per l'accesso o la partecipazione agli eventi, alle offerte di servizi e alle strutture di cui ai paragrafi da 1 fino a 3 e ai punti 3 e 4 non sussiste alcun obbligo di presentare una certificazione attestante un test, una vaccinazione o una guarigione ai sensi del par. 8 comma 1 nella misura, in cui questi si svolgono esclusivamente all'aperto,
2. in deroga all'Art. 11 par. 2 comma 1, ad eccezione delle manifestazioni di danza, negli esercizi di ristorazione sono consentiti festeggiamenti ai sensi dell'Art. 15 par. 1 punto 12 con un massimo di 50 persone, che presentino una certificazione attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o guarigione di cui al par. 8 comma 1,
3. in deroga all'Art. 15 par. 1 punto 6 è consentito l'esercizio di centri fieristici, espositivi e congressuali con un limite di spazio di sette metri quadrati per visitatore e

4. in deroga al comma 3 punti da 1 fino a 5 sono consentite all'aperto fino a 750 persone dei gruppi di persone ivi specificati.

Il comma 1 non si applica più a partire dalla data di entrata in vigore di cui al par. 9, se l'incidenza su sette giorni nel distretto urbano o rurale ha superato il valore di soglia di 35 per tre giorni consecutivi.

(6) Se c'è una tendenza all'aumento in un distretto urbano o rurale nei casi dei par. 2 e 3, si applicheranno le disposizioni del livello di apertura inferiore a partire dalla data di entrata in vigore di cui al par. 9.

(7) Una tendenza al ribasso ai sensi dei par. 2 e 3 sussiste se, entro 14 giorni consecutivi dal primo giorno del rispettivo livello di apertura, l'incidenza su sette giorni è in media inferiore all'incidenza su sette giorni dal primo giorno del rispettivo livello di apertura. Una tendenza al rialzo sussiste, se entro 14 giorni consecutivi dal primo giorno del rispettivo livello di apertura, l'incidenza su sette giorni è in media superiore all'incidenza su sette giorni dal primo giorno del rispettivo livello di apertura; se l'incidenza su sette giorni non supera il valore di soglia di 50, la tendenza non deve essere considerata al rialzo. Dopo l'esecuzione dei livelli di apertura 2 o 3, la verifica delle tendenze avrà luogo ogni due settimane.

(8) L'accesso alle strutture, agli esercizi e agli eventi di cui ai commi da 1 a 3 e par. 5a punto 2 o la partecipazione alle offerte o alle attività di cui ai commi da 1 a 3 sono consentiti solo dietro presentazione di un certificato, che attesti l'esecuzione di un test, di una avvenuta vaccinazione o guarigione ai sensi dell'Art. 5; è in vigore un divieto di accesso e partecipazione ai sensi dell'Art. 8. I fornitori e gli operatori sono obbligati ad effettuare una verifica delle certificazioni. Per alunne ed alunni è sufficiente presentare un test negativo certificato dalla loro scuola e risalente a non più di 60 ore fa. Per le strutture ricettive ed altre strutture similari, che offrono pernottamento a pagamento, è sufficiente la presentazione - una tantum - del certificato di vaccinazione o di guarigione o del certificato attestante l'esecuzione di un test di cui al comma 1 ogni tre giorni durante la permanenza del soggiorno; nel caso, in cui – per quanto concerne la certificazione della guarigione ai sensi dell'Art. 2 punto 5 SchAusnahmV - il periodo di sei mesi dovesse scadere durante il soggiorno, si applicherà – mutatis mutandis – il capoverso 1 variante 3.

(9) Nei casi del par. 1 comma 3 e dei par. da 2 a 6, l'autorità sanitaria pubblica competente renderà immediatamente noto, secondo la prassi locale, che i requisiti dei rispettivi paragrafi da 1 a 6 sono stati soddisfatti dopo che questo è diventato di dominio pubblico sulla base dell'incidenza su sette giorni pubblicata dall'Istituto Robert Koch. In questi casi, gli effetti giuridici decorreranno dal giorno successivo all'annuncio comunicato secondo la prassi locale.

(9a) Per il conteggio dei giorni normativi ai sensi del par. 5 comma 3 e del par. 5a comma 1 si contano i cinque giorni precedenti il 7 giugno 2021; in questo caso l'autorità competente annuncia in data 6 giugno 2021 che gli effetti giuridici rilevanti delle disposizioni del par. 5 comma 3 o del par. 5a comma 1 entreranno in vigore il 7 giugno 2021.

(10) Le autorità competenti possono, per motivi validi in singoli casi, permettere deroghe dai requisiti stabiliti da o sulla base della presente Ordinanza.

(11) Di concerto con il Ministero degli Affari Sociali, le autorità competenti possono autorizzare progetti modello. Nella misura, in cui i progetti modello hanno riscosso un successo durante la valutazione del Ministero degli Affari Sociali, quest'ultimo può approvare altri progetti simili su richiesta.

## Sezione 2: Ulteriori misure, integrazioni all'Art. 28b IfSG

### Art. 22

#### Altre misure

(1) Il diritto delle autorità competenti di adottare ulteriori misure di protezione contro le infezioni rimane impregiudicato dalla presente Ordinanza e dalle disposizioni di legge emanate sulla base della stessa.

(2) La somministrazione ed il consumo di alcolici sono vietati nei luoghi pubblici designati dalle autorità competenti.

(3) Il Ministero degli Affari Sociali può dare istruzioni alle autorità competenti nell'ambito di una supervisione generica e specializzata per misure regionali supplementari ed integrative in caso di livelli eccezionalmente elevati di infezioni (strategia dei punti caldi o hotspot).

### Art. 23

#### Integrazioni all'Art. 28b IfSG

Il giorno, a partire dal quale le misure ai sensi dell'articolo 28b par. 1 e 3 IfSG (Legge sulla protezione dalle infezioni) trovano applicazione o cessano di essere applicate, è annunciato secondo la prassi locale dall'autorità sanitaria pubblica competente. Se sono vigenti, oltre all'articolo 28b par. 1 e 3 IfSG, si applica quanto segue:

1. le azioni di formazione pratica per offerte di corsi di formazione professionale presso istituti di formazione professionale di cui all'Art. 2 par. 1 punto 3 della legge sulla formazione professionale (BBiG), che possono essere svolte solo in locali appositamente attrezzati o in ambienti di apprendimento a orientamento pratico, sono esenti

dalla limitazione delle lezioni in alternanza di cui all'Art. 28b par. 3 comma 2 dell'IfSG,

2. le azioni di formazione pratica per offerte di formazione professionale presso istituti di formazione professionale di cui all'Art. 2 par. 1 punto 3 della BBiG in istituti di formazione extrascolastica per adulti e istituti analoghi, che possono essere svolte solo in locali appositamente attrezzati o in ambienti di apprendimento ad orientamento pratico, sono esenti dal divieto della lezione in presenza ai sensi dell'Art. 28b par. 3 comma 3 dell'IfSG,
3. l'organizzazione di eventi per studenti, che stanno per terminare i loro studi o stanno per sostenere esami parziali relativi ai loro esami finali e azioni di formazione ad orientamento pratico nelle università, è esente dal divieto ai sensi dell'articolo 28b par. 3 comma 3 dell'IfSG.
4. negli istituti di cui all'Art. 17 par. 1 punto 4 e nei corrispondenti corsi di studi delle scuole professionali di competenza del Ministero dell'Istruzione e della Cultura e del Ministero delle Aree Rurali, la preparazione agli esami e l'insegnamento pratico, che possono svolgersi soltanto in locali appositamente o in ambienti di apprendimento ad orientamento pratico, sono esenti dalla limitazione delle lezioni in alternanza di cui all'art. 28b par. 3 comma 2 dell'IfSG e dal divieto dell'insegnamento in presenza ai sensi dell'Art. 28b par. 3 comma 3 dell'IfSG,
5. l'organizzazione di eventi per la preparazione di esami nel campo del perfezionamento generale è esente da divieto ai sensi dell'articolo 28b par. 3 comma 3 dell'IfSG,
6. il canto congregazionale in spazi chiusi è proibito nelle manifestazioni ai sensi dell'articolo 14 par. 1 e 2 e
7. nel caso dell'Art. 28b par. 1 comma 1 punto 6 dell'IfSG è consentito anche a più gruppi di persone a praticare sport amatoriali e ricreativi separatamente gli uni dagli altri su estesi impianti sportivi all'aperto.

Le ulteriori disposizioni della presente Ordinanza e quelle basate sulla presente Ordinanza restano impregiudicate ai sensi dell'Art. 28b par. 1 e 3 IfSG.

### Sezione 3: Autorizzazioni ad emanare Ordinanze

#### Art. 24

#### Autorizzazioni ad emanare Ordinanze riguardanti istituzioni, esercizi, servizi ed attività

(1) Il Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) mediante emanazione di Ordinanza per

1. il funzionamento delle scuole tenuto conto della sua responsabilità dipartimentale, per le offerte di assistenza della scuola primaria con un certo grado di affidabilità e l'assistenza pomeridiana flessibile, per i centri del doposcuola nonché il doposcuola gestito direttamente dalla scuola, per gli asili nido, le classi di sostegno della scuola primaria, le scuole materne a tempo pieno ed i centri di cura ed assistenza dei bambini ed
2. eventi ai sensi dell'Art. 14 e per proteggere i bambini dal contagio e dalle infezioni da Coronavirus e a stabilire condizioni, requisiti ed altri regolamenti attuativi, in particolare requisiti in materia di igiene, limiti massimi per il numero di persone, divieti operativi, modalità di un'assistenza di emergenza e requisiti per la ripresa dell'attività operativa.

(2) Il Ministero della Scienza è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni, di concerto con il Ministero degli Affari Sociali a stabilire con provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dall'infezione da coronavirus, per l'attività operativa di

1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche ed archivi,
2. centri servizi per studenti e
3. istituzioni artistiche e culturali, a meno che non sia già indicato al punto 1 e al par. 5 nonché sale cinematografiche.

Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg e al Presidio per la formazione professionale dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg come pure all'Università per l'amministrazione della giustizia di Schwetzingen. Il Ministero degli Interni per l'Università di Polizia del Baden-Württemberg - compreso il Presidio per la formazione professionale dell'Università e il Ministero della Giustizia per l'Università dell'amministrazione della giustizia di Schwetzingen possono consentire deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza, necessarie all'espletamento dell'attività di formazione, studio e perfezionamento e alla preparazione e svolgimento degli esami come pure per le procedure di assunzione.

(3) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare un provvedimento legislativo (Ordinanza) per l'esercizio dell'attività operativa di

1. ospedali, strutture di prevenzione e riabilitazione, centri di dialisi e cliniche diurne (day hospital),
2. strutture per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità,
3. strutture pubbliche per l'aiuto ai senzatetto,
4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica,
5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
6. offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù ai sensi degli Art. 11 e 13 del SGB VIII (Codice Sociale VIII), per la promozione dell'educazione nella famiglia ai sensi dell'Art. 16 del SGB VIII e per aiuti di sostegno,
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e
9. scuole per le attività del servizio di soccorso  
e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(4) Il Ministero della Giustizia è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad adottare un provvedimento legislativo (Ordinanza) per la protezione dalle infezioni da coronavirus

1. stabilendo condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per l'attività operativa delle strutture di prima accoglienza del Land,
2. la quarantena di persone, che vengono ricoverate per la prima volta in una struttura di prima accoglienza del Land o dopo un periodo di assenza più lungo.

(5) Il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire dietro emanazione di un'Ordinanza congiunta condizioni e requisiti, in particolare requisi-

ti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per l'esercizio dell'attività operativa di

1. impianti sportivi pubblici e privati e strutture sportive (stadi), centri di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive nonché scuole di danza e strutture analoghe,
2. bagni comprese saune e strutture balneari ad accesso controllato come pure
3. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani come pure offerte di servizi ai sensi dell'Art. 17 par. 1 punto 6 sotto la diretta responsabilità dipartimentale del Ministero della Cultura.

(6) Il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire – dietro emanazione di un provvedimento legislativo (Ordinanza) – condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per

1. il traffico passeggeri pubblico e turistico ai sensi dell'Art. 3 par. 2 punto 1 compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG e
2. la formazione teorica e pratica per l'esame di guida, la scuola nautica e l'addestramento al volo, i contenuti teorici e pratici della formazione e aggiornamento impartiti dagli esperti e dagli esaminatori riconosciuti ufficialmente per la circolazione degli autoveicoli ed il traffico marittimo ed aereo nonché altre offerte delle scuole guida, che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sulla circolazione stradale.

(7) Il Ministero dell'Economia ed il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare un'Ordinanza congiunta per

1. la vendita al dettaglio
2. il settore alberghiero della ristorazione,
3. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,
4. fiere, mostre ed esposizioni nonché congressi,
5. artigianato,
6. saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri di estetica e di cosmesi, solarium, ricostruzione delle unghie, tatuaggi, piercing, centri medici e non medici di podologia,

7. luoghi di intrattenimento,
  8. parchi di divertimenti comprese le attività che sono gestite come commercio ambulante ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) e
  9. i mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO)
- e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire di concerto con il Ministero di volta in volta competente mediante emanazione di provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici per altre strutture, esercizi, servizi e attività che non sono regolamentati separatamente nella presente Ordinanza per la protezione dalle infezioni da Coronavirus.

#### Art. 25

##### Autorizzazioni ad emanare Ordinanze sugli obblighi della quarantena

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 ad emanare mediante un provvedimento legislativo (Ordinanza) disposizioni di legge per gli obblighi della quarantena e quindi altri obblighi ad esse connessi e ad adottare misure adeguate per la lotta contro il Coronavirus, in particolare

1. la quarantena dei malati, dei malati sospetti, dei sospetti contagiati e dei positivi asintomatici, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
2. l'obbligo per i componenti della famiglia, che sono entrati in contatto con persone risultate positive al test del Coronavirus nonché con persone risultate positive all'autotest, di sottoporsi ad un test rapido o al test PCR ai sensi dell'Art. 28 par. 1 comma 1 IfSG, nonché di prescrivere deroghe e obblighi comprese altre Ordinanze.

## Art. 26

### Autorizzazioni ad emanare Ordinanze per il trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a disciplinare con disposizione di legge congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali ed il servizio pubblico della polizia federale nella misura, in cui si renda necessario per motivi di protezione dalle infezioni e precisamente

1. per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni
2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure in conformità con la IfSG,
3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della IfSG e sulla base delle disposizioni di legge emanate e
4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessità di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.

### Parte 3: Reati amministrativi, disposizioni finali

## Art. 27

### Reati amministrativi

Un illecito amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni è commesso da chiunque dolosamente o negligenemente

1. non mantiene la distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone in violazione dell'Art. 2 par. 2,
2. non indossa una maschera medica o una protezione respiratoria o indossa una maschera medica o una protezione respiratoria, che non soddisfa i requisiti richiesti in violazione dell'Art. 3 par. 2 o dell'Art. 12 par. 5 comma 2,
3. in qualità di persona presente fornisce informazioni errate su nome, cognome, indirizzo, data di presenza o numero di telefono in violazione dell'Art. 7 par. 3,

4. partecipa ad una riunione o ad un incontro privato o organizza un evento privato in violazione dell'Art. 10 par. 1, anche in combinato disposto con l'Art. 21 par. 5 comma 1 punto 1,
5. tiene un evento in violazione dell'Art. 11 par. 1 comma 1, dell'Art. 14 par. 1 comma 2 o dell'Art. 14 par. 2 comma 2,
6. contravviene al divieto di ingresso o partecipazione ai sensi dell'Art. 11 par. 1 comma 2, dell'Art. 12 par. 4, dell'Art. 14 par. 1 comma 3, dell'Art. 14 par. 2 comma 3 o dell'Art. 17 par. 2 commi 1 o 4, dell'Art. 18 par. 4 comma 3 o dell'Art. 21 par. 8 comma 1,
7. non osserva i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro in violazione dell'Art. 11 par. 1 comma 3, dell'Art. 17 par. 2 comma 2 o dell'Art. 18 par. 5 comma 1,
8. tiene un evento in violazione dell'Art. 11 par. 2 commi 1 fino a 3, anche in combinato disposto con l'Art. 21 par. 1 comma 1 punti da 1 fino a 8, l'Art. 21 par. 2 comma 1 punti da 1 fino a 7, l'Art. 21 par. 3 comma 1 punti da 1 fino a 5 o l'Art. 21 par. 5a comma 1 punti 2 o 4 o in violazione dell'Art. 11 par. 3 punto 3, anche in combinato disposto con l'Art. 21 par. 1 comma 1 punto 8, l'art. 21 par. 2 comma 1 punto 7, l'art. 21 par. 3 comma 1 punto 5 o l'Art. 21 par. 5a comma 1 punto 4,
9. non si adopera per l'osservanza della regola del distanziamento in violazione dell'Art. 13 par. 2 comma 1,
10. non rispetta l'obbligo del trattamento dei dati in violazione dell'Art. 16 par. 1 comma 2 o dell'Art. 18 par. 4 comma 1,
11. gestisce una struttura o offre un servizio in violazione dell'Art. 15 par. 1 o 2 anche in combinato disposto con l'Art. 21 par. 1 comma 1 punti 1 e 9 fino a 19 e l'Art. 21 par. 1 comma 2, l'Art. 21 par. 2 comma 1 punti 1 e 8 fino a 14 e l'Art. 21 par. 2 comma 2, l'Art. 21 par. 3 comma 1 punti 1 e 6 fino a 12 e l'Art. 21 par. 3 comma 2 o l'Art. 21 par. 5a comma 1 punto 3 o l'Art. 16 paragrafi da 1 fino a 3 e par. 5, anche in combinato disposto con l'Art. 21 par. 4,
12. effettua promozioni speciali di vendita in esercizi e mercati per la vendita al dettaglio in violazione dell'Art. 16 par. 4,
13. gestisce strutture o offre servizi o attività in violazione dell'Art. 17 par. 1 e 3,
14. non finanzia né organizza test in violazione dell'Art. 18 par. 1 comma 5,
15. non presenta un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 18 par. 2 comma 3,
16. non rispetta l'obbligo di controllare la certificazione attestante il test, la vaccinazione o la guarigione in violazione dell'Art. 21 par. 8 comma 2,
17. serve e consuma alcolici in un luogo pubblico in violazione dell'Art. 22 par. 2.

Art. 28

Entrata in vigore, scadenza

- (1) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione e contemporaneamente scade l'Ordinanza Corona del 27 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 343), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 1. maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 417). In deroga al comma 1 entra in vigore l'Art. 24 par. 3 il giorno della promulgazione. I provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1067), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 249) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 7 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 273), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 19 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 298) o in base all'Ordinanza Corona del 27 marzo 2021 continueranno ad essere in vigore fino alla loro scadenza ai sensi del par. 2 comma 2.
- (2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore alla scadenza del 30 giugno 2021. Nello stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi, che sono stati emanati in base alla presente Ordinanza, alle Ordinanze del 23 giugno 2020, 30 novembre 2020, 7 marzo 2021 o 27 marzo 2021, a meno che non siano stati preventivamente abrogati.

Stoccarda, 13 maggio 2021

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Dr. Bayaz

Schopper

Bauer

Walker

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Gentges

Hermann

Hauk

Razavi

Hoogvliet